



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 30/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 settembre 2013, n. 1616

Cont. 1272/12/RO - TAR Puglia Sede di Bari - Farmacia Lanzisera Dott. Felice. Autorizzazione alla transazione - Approvazione schema di transazione.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, Ufficio n. 3 Politiche del Farmaco e dell'Emergenza Urgenza, confermata dal Responsabile A.P., dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

con ricorso n. 1266/2012 RG e successivi motivi aggiunti, proposti davanti al Tar Puglia, Sede di Bari, la Farmacia Lanzisera Dott. Felice ha impugnato, nei limiti del proprio interesse, gli atti del procedimento d'individuazione e di assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 2012 n. 27, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tra cui la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 1261 del 19/6/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 dell'11/7/2012, recante "Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione", nella parte in cui la Regione Puglia:

- ha approvato l'istituzione della nuova sede farmaceutica n. 12 nel Comune di Fasano;
- ha individuato la zona di ubicazione della predetta sede n. 12 in località Savelletri del Comune di Fasano;

con sentenza n. 626/2013, la Seconda Sezione del TAR Bari ha respinto il ricorso, condannando la Farmacia ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia, nella misura di € 5.000,00;

con nota trasmessa al difensore della Regione avv. Mariangela Rosato, a mezzo posta elettronica in data 8 maggio 2013, il difensore del Dott. Lanzisera ha trasmesso una proposta transattiva, sottoscritta dal ricorrente, con cui quest'ultimo ha dichiarato di essere disponibile a rinunciare all'impugnazione della citata sentenza a fronte di una riduzione a metà (nella misura di € 2.500,00 anziché € 5.000,00) delle spese liquidate dal Giudice in favore della Regione Puglia;

con nota prot. AOO/152/7660 del 31/05/2013, trasmessa all'Avvocatura Regionale, questo Servizio P.A.T.P. Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, al quale era stata comunicata la proposta transattiva (con nota prot. 11/L/8870 del 15.05.2013), premettendo che la Regione Puglia ha bandito il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche istituite ex lege n. 27/2012, ha dichiarato che "La Regione ha dunque interesse che tutte le questioni pendenti che impediscono di avere una visione chiara ed incontrovertibile del numero delle sedi, vengano preliminarmente risolte per non deludere le legittime aspettative dei partecipanti al concorso prima di procedere alla fase dell'interpello ed alla relativa assegnazione delle sedi. Pertanto, dopo attenta valutazione ed in considerazione dei principi cardine dell'attività amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost. (...omissis),

nonché tenuto conto dell'economicità dei procedimenti amministrativi in essere, questo Ufficio, per il tramite dell'Avvocatura Regionale, dichiara di accettare la transazione proposta da controparte...";
In relazione a quanto sopra, valutata la convenienza di una definizione bonaria della questione per i motivi esposti dal Dirigente dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, si ritiene opportuno definire il contenzioso alle condizioni su esposte.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto del parere espresso dal Servizio P.A.T.P. Ufficio Politiche del Farmaco e dell'avvocato difensore della Regione, Mariangela Rosato, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare l'atto di transazione di cui all'allegato A della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.

Valore della causa: Indeterminabile di particolare interesse.

Settore di spesa: Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3, dal Dirigente del Servizio P.A.T.P. e dal Dirigente dell'Area;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa che fanno parte integrante del presente deliberato:

- di addivenire alla transazione con il Dott. Felice Lanzisera, nella qualità di titolare dell'omonima Farmacia, secondo i patti e le condizioni di cui alle premesse e all'atto di transazione allegato;
- di approvare lo schema di atto di transazione di cui all'allegato A costituente parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente p.t. dell'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza Servizio

Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione e l'avv. Mariangela Rosato, in qualità di difensore dell'Ente, alla sottoscrizione del citato atto di transazione;

- di incaricare il Servizio P.A.T.P. di notificare il presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente